

ORDINANZA SALUTE E REGOLE TRASPORTI

Il 28 agosto è stata pubblicata un'ordinanza del Ministro della Salute che modifica le regole per gli ingressi dai paesi in elenco D. Tale ordinanza **produce effetti dal 31 agosto al 25 ottobre 2021.**

Chi fa ingresso in Italia avendo soggiornato o transitato in questi Paesi nei 14 giorni precedenti deve compilare il PLF, presentare un'attestazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale (48 ore per gli ingressi dal Regno Unito), a tampone (test molecolare o antigenico) risultato negativo e sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 5 giorni. Al termine dell'isolamento è obbligatorio effettuare un nuovo test molecolare o antigenico.

Ferma restando questa regola generale, l'ordinanza introduce la possibilità per i viaggiatori muniti di certificato di vaccinazione (oltre che di tampone negativo e di PLF) di evitare l'isolamento di 5 giorni. Canada, Giappone e Stati Uniti, che pure sono in elenco D, hanno regole diverse: chi fa ingresso in Italia avendo soggiornato o transitato in questi Paesi nei 14 giorni precedenti deve compilare il PLF, presentare un test negativo effettuato nelle 72 ore precedenti l'ingresso e presentare una certificazione verde Covid-19 rilasciata dalle rispettive autorità sanitarie locali e riconosciute equivalenti (vaccinazione con vaccini riconosciuti dall'EMA oppure guarigione da Covid-19 e termine del periodo di isolamento oppure tampone rapido o molecolare con esito negativo nelle 48 ore precedenti l'ingresso). In mancanza di certificazione verde, si applica la disciplina generale per i Paesi dell'elenco D.

Restano valide le regole speciali per chi utilizza voli covid-tested.

Permangono regole specifiche per chi proviene da India, Bangladesh, Sri Lanka e Brasile.

Ricordo che dal 1° settembre la certificazione verde in ambito nazionale (quindi quella generata dopo 15 giorni dalla prima dose vaccinale) è necessaria anche per l'accesso e l'utilizzo ai seguenti mezzi di trasporto:

1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
4. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L'utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza certificazione verde, fatta salva l'osservanza delle misure anti-contagio.

L'obbligo di certificazione verde non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (minori di anni 12) e alle persone che, per motivi di salute e in base alle rigide indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi. Con circolare del 4 agosto, il Ministro della Salute ha previsto le principali controindicazioni e precauzioni al vaccino e ha altresì previsto che, in attesa di definire il funzionamento del certificato di esenzione digitale, possano essere utilizzate le certificazioni cartacee di esenzione alla vaccinazione, al fine di consentire l'accesso ai servizi e attività per cui serve la certificazione verde.

INFORMATIVA - Certificazione verde per partecipazione al viaggio

Gentile cliente,

il decreto-legge 105 del 23 luglio 2021 ha previsto che a far data dal 6 agosto 2021, in Italia è necessaria la certificazione verde Covid-19 per l'accesso ai seguenti servizi e attività':

- a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
- b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- e) sagre e fiere, convegni e congressi;
- f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso.

Si precisa che i clienti di una struttura ricettiva possono accedere senza certificazione verde ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso. Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l'accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde, in caso di consumo al tavolo al chiuso. Nelle strutture ricettive si accede con certificazione verde alle attività al chiuso di piscine, palestre e centri benessere.

Il decreto-legge 111 del 6 agosto 2021 ha previsto che a far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

- a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- e) autobus adibiti ai servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

I titolari o i gestori dei servizi e delle predette attività ed i vettori aerei, marittimi e terrestri sono tenuti a verificare il possesso della certificazione verde. Il mancato possesso della prescritta certificazione per l'accesso alle attività sopra elencate può comportare l'applicazione di una multa da 400 a 1000 euro.

In relazione al viaggio da lei prenotato, in mancanza di una valida certificazione verde, non è possibile essere imbarcati e/o utilizzare il mezzo di trasporto per cui essa è richiesta e/o accedere a tutti o ad alcuni dei servizi inclusi nel pacchetto. In questi casi, i servizi non usufruiti non verranno rimborsati. In caso di mancato imbarco o partenza per mancanza della certificazione verde verranno applicate le penali di cancellazione contrattualmente previste, che potrebbe anche essere del 100%. Se la certificazione verde è richiesta per salire sul mezzo di trasporto, il viaggiatore che ne è sprovvisto non potrà accedervi e dovrà quindi sostenere in autonomia i necessari ed ulteriori costi di viaggio (es. utilizzo di altro mezzo), senza nulla pretendere al riguardo dall'agenzia venditrice e dall'organizzatore.

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

Io sottoscritto _____, consapevole di quanto sopra riportato, dichiaro di essere in possesso della certificazione verde Covid 19 o che ne sarò comunque in possesso in occasione del viaggio e dell'utilizzo dei servizi per cui è richiesta.

Dichiaro che, allo stesso modo, anche gli altri partecipanti _____

da me prenotati ne sono o ne saranno in possesso.

In caso di certificazione verde ottenuta mediante test molecolare o antigenico con risultato negativo, sono informato e consapevole che essa ha una validità di 48 ore decorrenti dal momento del prelievo. Se i servizi turistici prenotati per cui è richiesto il possesso della certificazione verde sono di durata superiore alle 48 decorrenti dalla data del prelievo, mi impegno ad effettuare in tempo utile eventuali ulteriori tamponi, a mie spese, programmandoli autonomamente ed in anticipo, in modo da non creare danni o disagi all'organizzatore e agli altri partecipanti, nonché ritardi nello svolgimento del programma di viaggio.

Data

firma cliente
